

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse della società **ELETTRONICA ROSSONI s.r.l.** (C.F./P. IVA 10459790159), con sede in Pogliano Milanese (MI) – c.a.p. 20010 - via Europa n. 35, come rappresentata e difesa dall'Avv. Mena Chironna (C.F. CHRMNE80M59C352I) del Foro di Milano e domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pogliano Milanese, via San Giovanni Bosco n. 24, giusta delega in calce al presente atto.

Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento si indica il seguente numero di fax 02.93553271 e indirizzo PEC: mena.chironna@milano.pecavvocati.it

PREMESSO CHE

In fatto

- i. Il giorno 29 luglio 2014 alle ore 15.00 circa, la sig.ra Luciana Scabari - alla guida dell'auto modello Volkswagen targata EC163JB di proprietà della **Elettronica Rossoni s.r.l.** - percorreva la via Bettinelli nel Comune di Castellanza, per recarsi alla clinica ospedaliera Humanitas Mater Domini;
- ii. Proprio mentre percorreva la suddetta via, si abbatteva sulla zona - già segnata da giorni di forti piogge e maltempo - una cosiddetta "bomba d'acqua" (*doc.1: fotografie della zona nei giorni 27.07.2014 – 29.07.2014*);
- iii. Frattanto che la conducente si trovava in questa circostanza "apocalittica", la forza violenta dell'acqua, non correttamente raccolta dall'impianto di scolo sottostante, causava uno spostamento prepotente del coperchio di un tombino tracimante, su cui in quell'esatto momento la macchina della sig.ra Scabari transitava;

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

- iv. L'apertura improvvisa e furiosa della calotta verso l'alto cagionava, a sua volta, uno spostamento altrettanto brutale dell'automobile, che la faceva dapprima sobbalzare e poi sbalzare contro un marciapiede sito in prossimità;
- v. Nell'immediato, la sig.ra Scabari rimaneva spaventata nonché emotivamente turbata ma fortunatamente illesa; ciò, però, non poteva altrettanto dirsi per l'automobile coinvolta, la quale al contrario, all'esito dell'incidente, riportava seri danni materiali nella parte anteriore, danni tali che resero addirittura necessario l'ausilio materiale dei vigili intervenuti *in loco* per lo spostamento dell'autovettura sinistrata (***doc.2: fotografie delle ruote anteriori e del motore***);
- vi. Il giorno successivo all'accaduto, a causa dell'allagamento prepotente della viabilità, veniva consequenzialmente chiusa la circolazione al traffico della Via in questione, per permettere di effettuare lo smaltimento delle acque meteoriche confluite e non assorbite in una zona nella quale, la pendenza della strada e la presenza di un impianto idrico correttamente funzionante avrebbero dovuto produrre – secondo le più elementari conoscenze di ingegneria civile - lo scolo fine a sé stesso (***si cfr. doc.1, ultima foto***);
- vii. In merito al danneggiamento subito, la ricorrente si rivolgeva poi ad un'autofficina per far riparare i danni subiti, al termine del cui intervento veniva rilasciata fattura di riparazione n. 141FW 001346 del 11.09.2014, per l'importo di euro 2.508.49 (***doc.3: copia della fattura n. 141FW 001346 del 11.09.2014***);
- viii. Il 3 dicembre 2014, imputando la causa scatenante del sinistro "all'esplosione" del coperchio del tombino su cui l'auto in questione transitava in quel frangente, nonché evidentemente alla mancata manutenzione dello stesso, la Elettronica Rossoni s.r.l. inviava al Comune di

- Castellanza, tramite e-mail, denuncia di sinistro al fine di ottenere il risarcimento del danno patito *(doc.4: copia della mail inviata il 3 dicembre 2014 con allegata denuncia di sinistro);*
- ix. Conseguentemente alla segnalazione, la ricorrente vedeva recapitarsi, in nome e per conto del Comune di Castellanza, una raccomandata a.r. da parte della Sircus, una società di privata assicurazione con la quale il municipio assicurato aveva stipulato privata polizza assicurativa. Nell'oggetto della stessa, le veniva comunicato che, sulla base della documentazione agli atti, il sinistro lamentato dalla stessa non rientrava nella responsabilità civile del Comune, in quanto non partecipe nella causazione dell'evento dannoso *(doc.5: copia della raccomandata della Sircus del 14 gennaio 2015);*
- x. Per tale motivo, al fine di tutelarsi in via giudiziaria, la Elettronica Rossoni s.r.l. si rivolgeva al legale scrivente che, con missiva del 17 febbraio 2015, intimava al Municipio il bonario pagamento del dovuto, quale importo corrispondente alle somme spese per la riparazione del veicolo danneggiato e alle spese legali fino ad allora sostenute *(doc.6: copia della missiva inviata a mezzo pec al Comune di Castellanza e, per conoscenza, alla Sircus il 17 febbraio 2015);*
- xi. In data 23 giugno 2015, l'ufficio legale della Sircus rispondeva all'intimazione ad adempiere di cui sopra confermando ancora una volta la reiezione del sinistro in oggetto *(doc.7: copia della mail inviata all'Avv. Chironna il 23 giugno 2015);*
- xii. A causa dei persistenti dinieghi ricevuti, il legale scrivente procedeva dunque - prima di agire in giudizio – all'invio di una proposta di stipula alla convenzione di negoziazione assistita obbligatoria, poiché, così come previsto dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 (convertito in L. 162/2014), la materia oggetto del

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

contendere rientra ad oggi tra quelle per le quali la negoziazione assistita obbligatoria costituisce condizione di procedibilità *(doc.8: copia della proposta di stipula di negoziazione assistita inviata a mezzo PEC il 25.11.15)*;

xiii. In data 7.12.2015 perveniva nuovamente – e inspiegabilmente – risposta indiretta da parte dell'Assicuratrice Sircus, nella quale si informava la mancata volontà dell'Assicurata di aderire all'invito inoltrato, ribadendo senza alcuna giustificazione l'estraneità dello stesso nella causazione dell'evento dannoso *(doc.9: copia della risposta inviata a mezzo fax dalla Sircus in data 7.12.15)*;

xiv. Alla luce di quanto sopra si è reso necessario agire giudizialmente al fine di ottenere il danno patito a causa della condotta negligente del Comune citato. Se l'attività di manutenzione e depurazione dello stesso fosse stata eseguita correttamente e tempestivamente dal Municipio in causa, sicuramente la tracimazione delle acque in esso contenute, oltre il limite di capienza, non avrebbe portato al verificarsi degli eventi così come sopra narrati.

Quanto sopra premesso ne consegue

In diritto

A) Sul danno cagionato da cosa in custodia: presupposti e responsabilità

L'art. 2051 c.c. così recita “*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*” Partendo da alcune osservazioni generali sulla norma, ne deriva che il custode risponde dei danni causati dalla cosa quando non ha esercitato su di essa il potere di controllo e governo.

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

Elementi necessari ai fini della responsabilità in esame, appaiono dunque, che la cosa sia in custodia del soggetto e che ci sia una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi.

Partendo dal primo requisito, la nozione di custodia di cui all'articolo in oggetto non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un potere fisico ed effettivo riconducibile alla disponibilità giuridica e materiale della stessa, il che ne implica il governo, l'uso della cosa e il potere di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa, a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere di vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Funzione della norma è quindi quella di non implicare uno specifico obbligo di custodire analogo a quello del depositario, bensì quello di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi come custode chi di fatto ne controlla le modalità di uso e di conservazione.¹

Ne deriva che a norma dell'art. 2051 c.c., il concreto esercizio dei poteri di vigilanza e custodia, come suggerisce la più accorta giurisprudenza, *"va, in merito agli Enti Pubblici, esaminata non solo in relazione all'estensione delle relative strade, ma anche alle loro caratteristiche, alle posizioni, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura condizionano soprattutto le aspettative della generalità degli utenti."*²

Premesso ciò, è pacifico che la presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso - come nel caso di

¹ Cass. sent. n. 6340 del 25.11.1988. La giurisprudenza consolidata, per prendere posizione sui vari orientamenti, delinea la nozione di custodia nei termini di un determinato *rapporto di fatto* tra un soggetto e la cosa;

² Trib. Napoli, Corte d'Appello, sez. I, sent. 9.11.2011;

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

specie di eccessiva infiltrazione d'acqua³ - senza che possa distinguersi tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenirne tali in forza di altri fattori causali.⁴ Quanto a quest'ultime, è stato chiarito⁵ che il danno può derivare anche da quelle cose che non hanno una concreta idoneità al nocimento, ovvero che non sono suscettibili di produrre danni per loro natura in quanto, per le cose prive di dinamismo proprio, sussiste un dovere di controllo e custodia ogniqualvolta il fortuito o il fatto dell'uomo può *prevedibilmente* intervenire nel processo di causazione dell'evento dannoso.

Prevedibilità certamente conoscibile dall'Ente Pubblico custode in esame, tanto in considerazione della funzione pubblica propria della cosa custodita (collettore di acque reflue e piovane), quanto in relazione ai moniti e alle preannunciate comunicazioni relative ai fenomeni atmosferici in arrivo, sempre più oggetto di avvisaglie al pubblico da parte dei servizi di meteorologia (doc.10: comunicazione dell'ARPA – SRM, Regione Lombardia, del 23.07.14, pubblicata il giorno 24.07.14 sul sito internet del Comune di Castellanza);

B) *Sul nesso eziologico e sul caso fortuito*

Poiché possa configurarsi in concreto la responsabilità per cose in custodia è altresì sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, indipendentemente, come già esposto, dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, ancorché inerte.⁶

³ Cass. sent. n. 93/5928 in banca dati Pluris;

⁴ Cass. sent. n. 6407 del 22.7.1987, Cass. sent. n. 10277 del 23.10.1990. In Dottrina, Geri, *La responsabilità civile delle cose in custodia, animali e rovine di edificio*, p. 188 : “ogni oggetto, per influsso delle più svariate forze può acquistare un proprio dinamismo idoneo a ledere interessi tutelati dalla legge.”

⁵ Cass. sent. n. 01/4480, n. 00/6616, n. 90/10277;

⁶ Cass. sent. n. 3651/06 in banca dati Pluris;

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

Elemento indispensabile è dunque la relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima sia stata elemento condizionante nel verificarsi dell'accadimento (ovvero che abbia direttamente prodotto il fatto) e non abbia invece costituito lo strumento mediante il quale l'uomo si è avvalso per la causazione del danno con la sua azione od omissione.

Ciò è proprio quanto accaduto nel caso della sig.ra Scabari, nel quale il tombino sottostante l'area di transito, divenuto animato in virtù di una forza idrica liberatrice, è stato direttamente influente sullo spostamento dell'autovettura e sulla causazione del danno. Sotto quest'ultimo aspetto è dunque da escludere, in capo all'utenza danneggiata, sia l'esistenza di un comportamento soggettivo colposo, data l'imprevedibilità e l'invisibilità di una tale alterazione della *res* con la conseguente situazione di pericolo, sia un affidamento anomalo sulle caratteristiche proprie della cosa.

Quanto al caso fortuito invece, esso va inteso come fattore che attiene al profilo causale dell'evento non riconducibile alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità, producibile anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiante.⁷ Connotati questi che, come già descritto, esulano dalla fattispecie in esame, poiché, la specifica funzione pubblica della *res* insieme alla prevedibilità dell'azione degli eventi atmosferici e ai rischi tipici che ne possono derivare, costituiscono il *leitmotiv*, ovvero il motivo conduttore, delle opere di intervento a cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adempiere per garantire la sicurezza e l'incolumità della cittadinanza.⁸

Tanto premesso, preme ripetere, che non vi è stato né un comportamento da parte della conducente idoneo, per sua forza assorbente, ad interrompere il nesso

⁷ Cass. sent. n. 15429/2004 e Trib. Napoli, sez. I, sent. 9.11.2011. In banca dati Pluris;

⁸ T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, né un impedimento idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente.

Non è configurabile, inoltre, il caso fortuito poiché, la non specificata ma prevedibile alterazione⁹ dello stato della cosa per mezzo di una corretta attività di controllo e diligenza, avrebbe potuto garantire un intervento tempestivo, tale da rimuovere la situazione di potenziale pericolo. È oggettivamente riconosciuto il fatto che un rischio tipico di un tombino, o di che si voglia canale di scolo, possa essere la sua otturazione o il suo intasamento (a maggior ragione se il suo malfunzionamento è da tempo conosciuto).

Si ricorda a tal proposito (rimandando alle fotografie in atti) che, le conseguenze dello stato alluvionale, che persistevano allo stato dei luoghi già da *due giorni* antecedenti a quello in cui si è verificato l'evento disastroso, avrebbero potuto essere evitate con un ordinario intervento di pulizia e manutenzione della strada, nonché degli annessi collettori. Intervento che poi si è reputato "necessario" effettuare solo quattro mesi dopo l'accaduto, quale lavoro pubblico urgente finalizzato a risolvere i ripetuti e consapevoli allagamenti nella zona in questione (doc.11: ordinanza n. 169/2014 del 25.11.14 della Polizia Locale, pubblicata sul sito del Comune di Castellanza).

Rimane il fatto che, l'acqua "esondata" dagli ormai incapienti tombini quale evidente segno di mal funzionamento degli stessi, non poteva e non doveva costituire un elemento impeditivo e limitativo alle attività di preventiva riparazione e conservazione in buona efficienza delle cose in custodia, a maggior ragione se accessori a strade aperte alla viabilità.

⁹ Cass. civ. Sez. II, sent. 9591 del 20.05.2044: "la responsabilità finisce per essere giustificata alla luce di un dovere di controllo sui rischi derivanti dalla cosa stessa – che vengono distinti in "rischi tipici" e "rischi atipici" - con limitazione della responsabilità al solo ambito dei rischi tipici."

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

Tanto premesso, non può non affermarsi che sia stata la condotta omissiva del Municipio ad aver provocato l'idoneità al nocimento della *res* e la conseguentemente causazione del danno.

C) Sul danno da fermo tecnico

Con il termine “danno da fermo tecnico” si definisce quel particolare nocimento di natura patrimoniale patito dal proprietario di un veicolo in riparazione per l'impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta in officina. L'ipotesi classica, nonché corrispondente alla fattispecie in oggetto, è proprio quella per cui il fermo derivi da danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Poiché tale tipologia di danno ha avuto un'origine prettamente giurisprudenziale,¹⁰ il suo significato ha subito un'evoluzione tale da fargli assumere un'accezione atecnica e generica, tanto da perdere unicità in termini di presupposti risarcitori e regime probatorio.

In particolare, la quantificazione del danno da fermo tecnico ha costituito spesso motivo di veri e propri dibattiti in sede di richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali. Proprio con riguardo a ciò, alcune pronunce della Cassazione¹¹ si sono orientate nel ritenere necessaria una prova esplicita in merito alla necessità del proprietario dell'auto di servirsi del mezzo durante la riparazione e all'impossibilità di procurarsene un altro alternativo, senza alcun costo.

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente¹² ritiene che sia possibile la liquidazione equitativa del danno anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, a prescindere dall'uso effettivo a cui era destinato. Tale importo

¹⁰ Le prime pronunce risalgono agli anni Cinquanta.

¹¹ Cass. civ. sez. II, sent. 9 agosto 2011, n. 17135; Cass. civ. sent. n. 12829/1999; altresì Trib. Torre Annunziata, sent. 25.02.2015;

¹² Cass. civ. sez. III, sent. 8 maggio 2012, n. 6907; Cass. civ. sent. n. 25558/2008; Cass. civ. sent. Sez. III, sent. 26 giugno 2015 n. 13215; ancora, Trib. Padova sez. II, sent. 29 ottobre 2014; Trib. Padova sez. II, sent. 12 dicembre 2015. In banca dati Pluris.

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

forfettario, per semplicità, è stato quantificato dalla stessa giurisprudenza in € 50 circa al giorno, somma pressoché equivalente ad otto ore lavorative giornaliere.¹³ Difatti, l'autoveicolo è, anche, durante la sosta forzata, fonte di spese comunque sopportate dal proprietario, nonché di naturale deprezzamento.

Nel caso di specie, l'autovettura di proprietà della Elettronica Rossoni s.r.l. è rimasta ferma presso l'autofficina di riparazione dal 30.07.14 – data di commissionamento del lavoro – al 11.09.14 – data della relativa consegna (cfr. doc.3), con un nocumento per la ricorrente a causa della limitata disponibilità dei veicoli adibiti ad uso aziendale e commerciale che può pertanto essere quantificato in € 2.150,00 (43 giorni X € 50,00 al giorno)

Quanto sopra premesso, la ditta Elettronica Rossoni s.r.l. *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

COMUNE DI CASTELLANZA in persona del sindaco *pro tempore* con sede in Castellanza Viale Rimembranze n. 4 - c.a.p. 21053 - pec comune@pec.comune.castellanza.va.it a comparire avanti il Giudice di Pace di Busto Arsizio (presso la sede di Gallarate viale Milano), Sezione e Giudice designandi, all'udienza del **21 marzo 2016** ore di rito, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 319 c.p.c., con avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:

1) **Nel merito:**

¹³ Cass. civ. sez. III, sent. 30.01.14, n. 2070; cass. civ. VI, ord. 4.10.13 n. 22687; cass. civ. III, sent. 8.05.12 n. 6907; cass. civ. sez. III, sent. 27.01.10 n. 1688. In banca dati Pluris.

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, condannare Il Comune di Castellanza in persona del Sindaco *pro tempore*, a pagare, in favore della Elettronica Rossoni s.r.l. in persona del suo legale rappresentante la somma di € 2.508,49 oltre interessi e rivalutazione dal pagamento (11.9.2014) al saldo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale o in quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria per i titoli di cui in narrativa, nonchè a pagare in via equitativa il risarcimento del danno da fermo tecnico per un importo comunque non inferiore a € 2.150,00, oltre interessi e rivalutazione e/o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito di espletanda istruttoria e comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.

In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite, oltre IVA, CPA e 15% rimborso spese come per legge.

2) In via istruttoria:

- A) Sulla quantificazione del danno patrimoniale:

Disporre, nel caso in cui il Giudice lo dovesse ritenere necessario, C.T.U. volta a quantificare il danno occorso all'autovettura della Elettronica Rossoni s.r.l. per il sinistro di cui è causa;

In ogni caso, con riserva di dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 320 c.p.c. ulteriori istanze istruttorie, anche alla luce delle difese avversarie.

Ad ogni effetto di legge, si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 4.658,49 e il contributo unificato viene versato nella misura di € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

- doc.1: fotografie della zona nei giorni 27.07.2014 - 29.07.2014;
- doc.2: fotografie delle ruote anteriori e del motore;
- doc.3: copia della fattura n. 141FW 001346 del 11.09.2014;

Studio Legale Tributario e del Lavoro
Rag. Sandro Marcellino - Avv. Mena Chironna
Via San Giovanni Bosco, 24 – 20010 Pogliano Milanese
Tel 02.93559441 fax 02.93553271
e.mail: avv.menachironna@studiocss.it

- doc.4: copia della mail inviata il 3 dicembre 2014 con allegata denuncia di sinistro;
- doc.5: copia della raccomandata della Sircus del 14 gennaio 2015;
- doc.6: copia della missiva inviata a mezzo pec al Comune di Castellanza e, per conoscenza, alla Sircus il 17 febbraio 2015;
- doc.7: copia della mail inviata all'Avv. Chironna il 23 giugno 2015;
- doc.8: copia della proposta di stipula di negoziazione assistita inviata a mezzo PEC il 25.11.15;
- doc. 9: copia della risposta inviata a mezzo fax dalla Sircus in data 7.12.15;
- doc.10: comunicazione dell'ARPA – SRM, Regione Lombardia, del 23.07.14, pubblicata il giorno 24.07.14 sul sito internet del Comune di Castellanza;
- doc.11: ordinanza n. 169/2014 del 25.11.14 della Polizia Locale, pubblicata sul sito del Comune di Castellanza;
- doc. 12: mandato alle liti.

Con osservanza,

Pogliano Milanese, 2 febbraio 2016

Avv. Mena Chironna

Mandato alle liti.

Io sottoscritto Sig. Natale Rossoni (C.F. RSSNTL50T01E415A) nato a Lainate l'1.12.1950, in qualità di legale rappresentante della Elettronica Rossoni Srl (C.F. e P.IVA IT10459790159), con sede legale in Pogliano Milanese, Via Europa n. 35/A, conferisco mandato all'Avv. Mena Chironna (C.F. CHRMNE80M59C352I) del Foro di Milano di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio contro il Comune di Castellanza ed in ogni grado e fase conseguente allo stesso, ivi compresa quella d'appello, monitoria, esecutiva, di opposizione e/o di convalida, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre domande nuove e riconvenzionali, di chiamare terzi in causa e in garanzia, di integrare il contraddittorio, di deferire giuramento, di farsi sostituire da altri difensori e conferire loro delega per le attività processuali e/o di Cancelleria che si rendessero necessarie, di conciliare e transigere la lite e di rinunciare al giudizio stesso, di incassare somme, ritenendo il Suo operato per rato e confermato sin d'ora senza bisogno di ulteriore ratifiche. Eleggo domicilio presso il suo studio in Pogliano Milanese (MI), Via San Giovanni Bosco n. 24.

Dichiaro inoltre di essere edotto ex art. 13 D.Lgs 196/2003 che il trattamento e/o comunicazione dei nostri dati personali e/o identificativi e/o sensibili sarà utilizzato ai soli fini del presente incarico ai sensi e per gli effetti di legge. Prendiamo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

Pogliano Milanese, 12 novembre 2015


(Per Elettronica Rossoni s.r.l.)
Sig. Natale Rossoni

E' autentica


Avv. Mena Chironna

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Mena Chironna (C.F. CHRMNE80M59C352I) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, giusta delibera del 12 giugno 2009, quale difensore della Elettronica Rossoni s.r.l. , come in atti rappresentata, difesa e domiciliata

NOTIFICO

Il sovra esteso atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Busto Arsizio a:
COMUNE DI CASTELLANZA in persona del sindaco pro tempore con sede in Castellanza Viale Rimembranze n. 4 - c.a.p. 21053 all'indirizzo di posta elettronica certificata comune@pec.comune.castellanza.va.it